

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 10/2019

Assenza al controllo di malattia

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Assenza al controllo di malattia

Il lavoratore dipendente in stato di malattia ha l'obbligo, per legge, di sottoporsi alle viste mediche di controllo da parte dell'INPS alla, cosiddetta, "visita fiscale".

Queste visite possono essere disposte direttamente dall'INPS o, tramite INPS, dal datore di lavoro.

In generale i controlli avvengono al domicilio che il lavoratore ha indicato sul certificato medico.

Può capitare che per vari motivi il soggetto ammalato risulti assente: qui di seguito una breve guida su come comportarsi e quali siano gli obblighi del lavoratore ammalato e le eventuali sanzioni in caso di assenza.

ASSENTE AL CONTROLLO DI MALATTIA ? ECCO LE REGOLE DA RISPETTARE

L'autunno è ormai arrivato e come sempre con l'arrivo delle nebbie e dei primi freddi fanno la loro comparsa i consueti malanni influenzali.

Per chi, raffreddato o con la gola in fiamme, è assente dal lavoro per malattia vi sono alcune regole da rispettare per consentire all'INPS di effettuare, tramite i propri medici, le visite di controllo o "visite fiscali" che dir si voglia.

Ecco qualche regola da rispettare per non incorrere in sanzioni se il medico di controllo dell'INPS bussa alla porta ma non riceve risposta.

- C'è chi non ha aperto la porta al medico di controllo perché dormiva sotto l'effetto degli psicofarmaci.
- Chi non ha aperto perché era sotto la doccia e non ha sentito suonare il campanello.
- Chi era andato momentaneamente in cantina e quindi non poteva essere in casa.
- Chi in casa c'era ma, fatalità, era sul balcone, lontano dalla porta.
- Chi non ha sentito il campanello perché lo stereo "sparato a palla" copriva ogni altro suono.
- Chi aveva il campanello che non funzionava.

E' lunga la saga delle giustificazioni addotte dai lavoratori malati che non aprono la porta al medico di controllo dell'Inps ma, non sempre, le motivazioni fornite sono ritenute valide dall'INPS.

Non basta essere in casa per avere l'indennità di malattia: bisogna che il medico fiscale possa entrare nell'appartamento e portare a termine la visita.

Ecco, quindi, le regole da seguire per evitare guai.

Presenza in casa

Il lavoratore, durante la malattia, ha l'obbligo di stare in casa tutti i giorni, festivi e domeniche compresi, nelle due fasce orarie di reperibilità:

- dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti del settore privato
- dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici

Giustificazioni come quelle elencate prima non sono considerate valide dall'INPS ed anche dalla Corte di cassazione, che ha un atteggiamento piuttosto rigido in materia.

Sull'argomento c'è, poi, da aggiungere che dal 2018 sono cambiate in parte le esclusioni dall'obbligo di reperibilità.

Sono, infatti, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, che abbiamo indicato prima, i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a:

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- Causa di servizio riconosciuta (solo per i dipendenti pubblici) ;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità civile riconosciuta, almeno pari al 67%.

Motivi giustificati

Fatta la premessa che non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità, l'assenza da casa viene ammessa solo per motivi che rientrano in una casistica specifica.

Tanto per fare degli esempi, viene giustificato chi si assenta per:

- andare in un ambulatorio medico per una visita specialistica, con appuntamento indifferibile fissato proprio durante l'orario di reperibilità;
- partecipare ai funerali di parenti stretti;
- partecipare ad un concorso pubblico;
- rispondere ad una chiamata della Magistratura o degli organi di polizia.

Al di fuori di queste ipotesi, l'assenza da casa non viene giustificata e l'interessato perde l'indennità di malattia.

Il cognome sul citofono

I regolamenti dicono che bisogna "adoperarsi affinché non ci siano ostacoli per il medico di controllo per raggiungere l'indirizzo dell'ammalato".

Un caso classico di "ostacolo" si realizza quando sul citofono, o sulla porta di casa, non c'è scritto il cognome del lavoratore ammalato.

Molte donne, registrate sul posto di lavoro e presso l'Inps con il cognome da ragazza, non sono reperibili perché sul citofono appare il cognome da sposata, che il medico non è tenuto a conoscere.

Quindi è opportuno indicare sempre sul citofono anche il cognome indicato sul certificato medico.

Se si cambia domicilio

Non è infrequente, poi, il caso in cui il lavoratore durante il periodo di prognosi cambi il proprio domicilio (è, il caso, ad esempio, di chi, per essere assistito si trasferisce in casa di parenti).

In questa ipotesi è obbligatorio, se non si vuole perdere l'indennità, dare una preventiva comunicazione all'INPS ed al datore di lavoro.

Se, infine, il lavoratore ritenesse necessario trasferirsi presso un domicilio estero in Paese U.E. durante l'evento di malattia, deve informare preventivamente l'Ufficio INPS di competenza che valuterà l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Le cose cambiano nel caso di un lavoratore a cui l'indennità di malattia è pagata dal datore di lavoro e non dall'INPS (come avviene, ad esempio, per gli impiegati dell'industria): in questo caso occorre avvertire immediatamente SOLO il proprio datore di lavoro e attenersi alle disposizioni del proprio contratto collettivo di lavoro in materia di assenze per malattia.

Non fate i furbi

Qualche anno fa, la Corte d'appello di L'Aquila ha dato torto ad un lavoratore ammalato che, proprio il giorno prima del programmato rientro al lavoro dalla malattia, era stato scoperto mentre partecipava ad un torneo di tennis.

La Corte ha condannato l'ammalato perché lo stato morboso non può considerarsi cessato per il solo fatto che si è giunti all'ultimo giorno di malattia.

Si può lavorare?

Un ultimo argomento: durante la malattia si può lavorare?

La risposta, in linea di massima, è ovviamente no.

Ma è bene chiarire che non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di lavorare quando si è malati.

Il lavoro diventa illegittimo e fa perdere l'indennità di malattia (oltre a far scattare sanzioni disciplinari dettate dal contratto di lavoro) quando, in relazione al caso concreto, il lavoro:

- compromette la guarigione o ritarda il recupero delle energie, e quindi il rapido ritorno in azienda;
- sottolinea una simulazione della malattia: in questo caso possono ricorrere gli estremi dell'illecito civile e penale.

Le conseguenze

L'assenza ingiustificata alla visita di controllo ha importanti conseguenze economiche.

Infatti, l'assenza:

- alla prima visita comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni;
- alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) comporta oltre alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- alla terza visita causa la perdita totale dell'indennità INPS da quel momento sino al termine della malattia.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

